

TITOLO V PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 30 - Fasce di rispetto

- 1 Il P.R.G. nell'Allegato Tecnico n. 7 in scala 1:5000 individua le fasce di rispetto.
 - 2 Tali fasce assumono l'indice di edificabilità delle zone o aree normative in cui ricadono; le aree esondabili all'interno dei parchi urbani e fluviali hanno Indice di edificabilità di 0,01 mq S.L.P./mq S.T.
 - 3 Sugli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, salvo specifiche norme di settore più restrittive relative alle infrastrutture a cui si riferisce la fascia di rispetto.
Il cambio di destinazione d'uso è ammesso unicamente previa verifica del rispetto delle norme vigenti in materia inquinamento ambientale relative a detta infrastruttura.
[*] Nota variante: id 417, var. n. 243 - variante normativa: fasce di rispetto - art. 30 NUEA , approvata il 05/12/2011 , mecc. 1106593/009
 - 4 Nelle aree soggette a vincolo cimiteriale è ammessa la realizzazione di parcheggi, parchi pubblici anche attrezzati, colture arboree industriali oltre all'installazione di chioschi a servizio del cimitero.
Per l'impianto cimiteriale di Sassi, l'ampiezza della relativa fascia di rispetto è da intendersi fissata in m. 150 tranne sul lato est del cimitero che è stata ridotta a m. 100 con decreto del Sindaco.
[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 25/03/2002 , mecc. 0111925/009

[*] Nota variante: id 391, riduzione della fascia di rispetto del cimitero di sassi , approvata il 11/04/2002
- 4 Nelle aree soggette a vincolo cimiteriale è ammessa la realizzazione di parcheggi, parchi pubblici anche attrezzati, colture arboree industriali oltre all'installazione di chioschi a servizio del cimitero.
Per l'impianto cimiteriale di Sassi, l'ampiezza della relativa fascia di rispetto è da intendersi fissata in m. 150 tranne sul lato est del cimitero che è stata ridotta a m. 100 con decreto del Sindaco.
Per il Cimitero Monumentale, l'ampiezza della relativa fascia di rispetto è da intendersi fissata in m. 150, tranne sul lato nord-ovest***

di corso Regio Parco, dove viene ridotta a m. 100 con decreto del Sindaco.

[*] Nota variante: id 390, var. n. 200 - linea 2 metropolitana - quadrante nord-est di torino , adottata il 14/02/2011

- 5 Nelle fasce di rispetto fluviali (ex art. 29 della LUR) sono consentite attrezzature sportive collegate ai corsi d'acqua e per il tempo libero.

E' obbligatoria la piantumazione di alberi ad alto fusto. [*]

Nota variante: id 226, var. n. 100 - variante geologica , approvata il 06/11/2008

- 6 Nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato B delle presenti norme, nelle fasce di rispetto stradale individuate nel relativo allegato tecnico sono consentite le seguenti opere:

- a) impianti di distribuzione dei carburanti con relative opere accessorie (se ammissibili ai sensi del successivo art.31), parcheggi pubblici ed attrezzature al servizio della circolazione;
- b) rampe di accesso alle autorimesse, con un tratto piano di almeno mt.5;
- c) annullato
- d) recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità;
- e) nell'interrato, cabine elettriche e volumi tecnici.

Anche in difformità dalle indicazioni riportate negli elaborati del P.R.G. devono intendersi fatte salve le prescrizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed al relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue integrazioni.

[*] Nota variante: id 226, var. n. 100 - variante geologica , approvata il 06/11/2008

- 6bis Nelle fasce di rispetto ferroviarie, ancorchè non individuate nell'allegato tecnico n. 7, si applicano le prescrizioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.

[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 25/03/2002 , mecc. 0111925/009

- 7 Nelle rimanenti aree o zone di rispetto valgono le prescrizioni delle leggi di settore.

Art. 30 bis - Aree esondabili e tutela degli acquiferi

1. ANNULLATO
[*] Nota variante: id 226, var. n. 100 - variante geologica , approvata il 06/11/2008
2. ANNULLATO
[*] Nota variante: id 226, var. n. 100 - variante geologica , approvata il 06/11/2008
3. ANNULLATO
[*] Nota variante: id 226, var. n. 100 - variante geologica , approvata il 06/11/2008
4. ANNULLATO
[*] Nota variante: id 226, var. n. 100 - variante geologica , approvata il 06/11/2008
5. ANNULLATO
[*] Nota variante: id 226, var. n. 100 - variante geologica , approvata il 06/11/2008

Art. 31 - Chioschi, edicole, impianti di distribuzione di carburante e autolavaggio

1. Chioschi ed edicole

- 1 L'Amministrazione Comunale può, a suo motivato giudizio, in coerenza con i Regolamenti Comunali n. 218, n. 237, n. 293 e con i progetti di riqualificazione dello spazio pubblico (v. art.25), qualora approvati, consentire l'installazione di chioschi per attività di tipo commerciale (edicole di giornali, vendita di fiori e piante, somministrazione al pubblico di bevande, alimenti, ecc.), di strutture chiuse ad uso ristoro annesse a locali tipo bar, pizzerie, ecc. su aree pubbliche o vincolate dal P.R.G. per servizi pubblici.

[*] Nota variante: id 119, var. n. 51 - Carburanti , approvata il 13/01/2003 , mecc. 0208002/009

[*] Nota variante: id 337, var. n. 160 - nuovi criteri commerciali - variante di adeguamento , approvata il 31/01/2011 , mecc. 1004889/009

- 2 L'ammissibilità di dette installazioni è da valutare in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, alla salvaguardia di valori storico ambientali, al rispetto della disciplina del commercio di cui all'allegato C, alle eventuali interferenze con i servizi pubblici esistenti o previsti dal Piano, all'esistenza di possibili migliori soluzioni alternative.

[*] Nota variante: id 119, var. n. 51 - Carburanti , approvata il 13/01/2003 , mecc. 0208002/009

[*] Nota variante: id 337, var. n. 160 - nuovi criteri commerciali - variante di adeguamento , approvata il 31/01/2011 , mecc. 1004889/009

2. Impianti di distribuzione di carburante e autolavaggio

- 3 Gli impianti costituenti la rete distributiva carburanti per uso autotrazione, sono ammessi, nelle aree a destinazione compatibile (di cui al successivo quinto comma), fatta salva la normativa specifica di settore, a condizione che siano realizzati in fregio alle sedi stradali, per una profondità massima pari a metri 30, misurata dal ciglio stradale; tale profondità è elevabile a metri 50 nel caso di impianti che prevedano le attività "non-oil" (attività commerciali integrative di cui all'art. 3 punti 4A1a e/o 4A2 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C) e per quelli con carburanti "eco-compatibili".

[*] Nota variante: id 119, var. n. 51 - Carburanti , approvata il 13/01/2003 , mecc. 0208002/009

[*] Nota variante: id 337, var. n. 160 - nuovi criteri commerciali - variante di adeguamento , approvata il 31/01/2011 , mecc. 1004889/009

- 4 Gli interventi di nuovo impianto e di adeguamento dovranno prevedere la formazione di uno svaso di profondità non inferiore a m 2.80 dal filo strada.
[*] Nota variante: id 119, var. n. 51 - Carburanti , approvata il 13/01/2003 , mecc. 0208002/009
- 5 Sono a destinazione compatibile, nel rispetto delle norme di settore le aree normative "M2", "MP", "IN", "CO", "TE", "AR", "SP", di cui all'art. 8.
[*] Nota variante: id 119, var. n. 51 - Carburanti , approvata il 13/01/2003 , mecc. 0208002/009
- 6 L'installazione di impianti costituenti la rete distributiva carburanti è altresì consentita, per motivate esigenze, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nelle aree destinate dal P.R.G. a viabilità e a servizi pubblici, ovvero a Zone Urbane di Trasformazione (ZUT) o ad Aree da Trasformare per Servizi (ATS), verificata la compatibilità con il contesto circostante ivi compresa la valutazione di impatto acustico ed in particolare con la sistemazione a servizi già in atto o prevista. In tali casi, qualora le aree siano ancora di proprietà privata, l'installazione dell'impianto è subordinata alla preventiva cessione alla Città delle aree stesse. Qualora le aree siano già di proprietà comunale l'assegnazione avverrà secondo le procedure previste dalle norme vigenti.
[*] Nota variante: id 119, var. n. 51 - Carburanti , approvata il 13/01/2003 , mecc. 0208002/009
- 7 Sugli impianti esistenti, in contrasto con le presenti disposizioni, in attesa di una rilocalizzazione in aree idonee, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e gli adeguamenti eventualmente necessari al rispetto della normativa di settore. In ogni caso non sono ammessi incrementi della superficie complessiva occupata dall'impianto.
[*] Nota variante: id 119, var. n. 51 - Carburanti , approvata il 13/01/2003 , mecc. 0208002/009
- 8 Gli impianti di autolavaggio sono consentiti, previa verifica dell'impatto acustico da valutarsi ai sensi della normativa vigente:
- nelle aree ove ammessi gli impianti di distribuzione carburanti, ad integrazione degli stessi;
 - nelle aree normative di cui al comma 5, anche come impianti autonomi.
 - nelle aree destinate dal Programma Urbano dei Parcheggi a "Parcheggio di interscambio", anche come impianti autonomi.
- [*] Nota variante: id 119, var. n. 51 - Carburanti , approvata il 13/01/2003 , mecc. 0208002/009

[*] Nota variante: id 221, var. n. 97 - variante normativa parcheggi di interscambio , approvata il 16/05/2005 , mecc. 0501494/009

- 9 Non sono ammessi impianti di distribuzione carburanti e di autolavaggio nella Zona Urbana Centrale Storica e nelle Zone Urbane Storico Ambientali (come definite dal P.R.G.), nella parte di territorio situata a levante del fiume Po a monte di una fascia di metri 30 misurata da corso Casale e Moncalieri. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e i criteri previsti dal Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) e dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

[*] Nota variante: id 119, var. n. 51 - Carburanti , approvata il 13/01/2003 , mecc. 0208002/009

- 10 In ogni caso, gli interventi del presente articolo, attuati sulle aree e spazi pubblici, sono sempre autorizzati a titolo precario.

[*] Nota variante: id 119, var. n. 51 - Carburanti , approvata il 13/01/2003 , mecc. 0208002/009

Art. 31 bis - Impianti fissi di telefonia mobile e ripetitori per servizi di radio-telecomunicazioni

1) Impianti fissi di telefonia mobile

- 1 Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere realizzati adottando le migliori tecnologie disponibili volte a conseguire la minimizzazione della produzione di valori di campo elettromagnetico, ai fini della tutela della salute pubblica (art.4 comma 1 del D.M. 381/1998).

[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 25/03/2002 , mecc. 0111925/009

- 2 L'installazione degli impianti è consentita a condizione che:
- siano adottate idonee soluzioni di mimetizzazione;
 - sia verificato l'inserimento degli stessi nel rispetto del contesto ambientale e architettonico;
 - siano collocati alla sommità degli edifici, che la struttura di sostegno sia a palo e non a traliccio, e che sia posizionata sul lato prospiciente il cortile;
 - le antenne siano raggruppate contro il palo di sostegno con un ingombro complessivo non superiore, di norma, a 50 cm di diametro e siano posizionate sulla sommità del palo, mentre le eventuali parabole siano posizionate nella parte bassa del palo;
 - l'impianto nel suo complesso non sporga dal colmo o da altri corpi edilizi esistenti, di norma, più di m 4,50. Il palo, se non diversamente mascherato, dovrà essere tinteggiato in grigio scuro opaco.

[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 25/03/2002 , mecc. 0111925/009

- 3 Negli edifici di cui alla Legge 1089/39 e s.m.i. l'installazione di detti impianti è, inoltre, subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici; negli edifici classificati dalle norme di P.R.G. tra gli "Edifici di gran prestigio" e tra gli "Edifici di rilevante interesse" (artt. 10 e 26 gruppi 1 e 2) l'installazione è consentita previa segnalazione alla Sovrintendenza.

[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 25/03/2002 , mecc. 0111925/009

- 4 Negli edifici destinati ed utilizzati per l'istruzione dell'obbligo o scuole di infanzia, per l'assistenza di bambini o donne in gravidanza il livello globale di campo elettromagnetico, frequenza da 3Mhz a 3000 Mhz, non potrà eccedere i 3 V/m.

[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 25/03/2002 , mecc. 0111925/009

- 5 Negli edifici di cui al comma precedente, fermo restando il limite sopra indicato, l'installazione di nuovi impianti non dovrà comunque modificare significativamente i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. Per modifica non significativa si intende una variazione del livello di campo elettromagnetico dovuto all'insieme degli impianti di telefonia mobile presenti nell'area inferiore a 1 V/m.
[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 25/03/2002 , mecc. 0111925/009
- 6 Le disposizioni dei precedenti commi si devono intendere sostituite dalle norme contenute nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", n. 36/2001.
[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 25/03/2002 , mecc. 0111925/009
- 2) Ripetitori per servizi di radio telecomunicazione.
- 7 La localizzazione di impianti per l'emittenza radio-TV è vietata all'interno delle aree classificate dal piano con prevalente funzione residenziale o per servizi collettivi (con l'esclusione dei parchi urbani o collinari) e in una fascia di rispetto al loro intorno estesa per 150 m.
[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 25/03/2002 , mecc. 0111925/009

